

ORIGINALE INFORMATICO



COMUNE DI FREGONA

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Numero 21 in data 07/03/2024

L'anno duemilaventiquattro, addì sette del mese di marzo alle ore 18.00 nella sede del Comune di Fregona, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all'appello risultano:

| | | Presenti | Assenti |
|--------------------|--------------|----------|---------|
| CHIES PATRIZIO | Sindaco | X | |
| MASTORCI KATY | Vice Sindaco | | X |
| FALSARELLA ANDREA | Assessore | X | |
| DOTTOR SANDRO | Assessore | X | |
| ANDREETTA GIOVANNI | Assessore | X | |
| | | 4 | 1 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ZANATTA ALESSANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco Sig. CHIES PATRIZIO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto seguente:

ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D. L. N. 80/2021 - TRIENNIO 2024/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS - documento unico di programmazione semplificato 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 parte contabile;

PRESO ATTO che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

1. *Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
2. *Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*
 - a) *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
 - b) *la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
 - c) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
 - d) *gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
 - e) *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione*

- delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
 - g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.;

VISTI inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: "5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo";
- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: "6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti";
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: "6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";
- l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un

ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”;

DATO ATTO che:

- il Comune di Fregona, alla data del 31/12/2023, ha meno di cinquanta dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 12;
- il Comune di Fregona, alla data del 31/12/2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017, e precisamente 2.738;

VISTO che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, il quale all'art. 1, c. 3 dispone: *“3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”* e precisamente: *“6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”*;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, *“1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”*;

VISTO inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 169, c. 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di Fregona ha meno di 5.000 abitanti, come definiti dall'art. 1, co. 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e tuttavia ha ritenuto opportuno avvalersi del Piano esecutivo di Gestione (PEG);

RILEVATO che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, c. 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”*;
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui*

*all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;*

- *all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;*

PRESO ATTO che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

PRESO INOLTRE ATTO che il suddetto decreto dispone:

- *all'art. 2, c. 2, che “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;*
- *all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che “Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”;*
- *all'art. 7, c. 1, che “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”;*
- *all'art. 8, c. 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;*
- *all'art. 9, che “Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;*
- *all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;*

PRESO ATTO che:

- all'interno dell'Area Economico Finanziaria è vacante dal 16.10.2023, a seguito mobilità volontaria verso altro Ente, n. 1 posto di "Istruttore amministrativo contabile" – Area degli istruttori (ex categoria C) – tempo pieno;
- all'interno dell'Area Amministrativa sarà vacante nel corso del 2024, a seguito mobilità volontaria verso altro Ente, n. 1 posto di "Istruttore amministrativo" – Area degli istruttori (ex categoria C) – tempo pieno;

RITENUTO di provvedere nel corso del 2024:

- alla sostituzione del posto di "Istruttore amministrativo contabile", con la figura di un "Funzionario contabile" – Area dei funzionari (ex categoria D) – tempo pieno e indeterminato;
- alla sostituzione del posto di "Istruttore amministrativo" – Area degli istruttori (ex categoria C) con analoga figura a tempo pieno e indeterminato;

RITENUTO, inoltre, di assumere nel corso del 2024:

- al fine di gestire internamente il servizio di assistenza domiciliare come già condotto fino al 31.08.2021, n. 1 "Operatore socio assistenziale" – Area degli operatori esperti (ex categoria B) – part time 20 ore settimanali - tempo indeterminato; l'assunzione è effettuata utilizzando le facoltà assunzionali residue ante 2020 (art. 5, comma 2 dm 17.03.2020) e solo per una minima parte utilizzando le nuove facoltà assunzionali del dm 17.03.2020;
- al fine di potenziare il sistema di erogazione dei servizi comunali, n. 1 "Istruttore amministrativo, - Area degli istruttori (ex categoria C), tempo pieno e indeterminato; l'assunzione è effettuata utilizzando le nuove facoltà assunzionali del dm 17.03.2020;

CONSTATATO CHE, con tale modifica, viene rispettato l'obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 (media triennio 2011/2013) e viene rispettato il parametro di virtuosità a cui l'Ente è vincolato in base all'art. 33 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17.03.2020;

CONSIDERATO che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, l'Ente si riserva la facoltà, nel triennio 2024-2026, di ricorrere a forme di lavoro flessibile quali ad esempio il tempo determinato oppure di utilizzare personale di altri Enti mediante convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, nel rispetto dei limiti di spesa ivi previsti;

VISTA la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 predisposta dagli uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

CONSIDERATO quanto sopra, si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024- 2026, come allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- con riferimento alla Sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano" è stato acquisito al prot. n. 2144 del 07.03.2024 verbale n. 2 del 06.03.2024 il parere favorevole dell'Organo di revisione dei conti;

- con riferimento alla Sezione 3 “Organizzazione e Capitale umano” il Piano delle azioni positive è stato trasmesso alla Consigliera di Parità della Provincia di Treviso, che ha espresso parere positivo in data 26.02.2024 prot. 1782;
- la Sezione 3 “Organizzazione e Capitale umano” è stata inviata con nota prot. n. 2015 del 01.03.2024, ai sensi degli artt. art. 4, comma 5 e 5, comma 3, lett. i del CCNL 16.11.2022, alle OO.SS. (FP-CGIL, UIL FPL, CISL FP) e alla RSU interna, nulla ricevendo nei cinque giorni successivi;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 22.12.2023 che ha differito al 15.03.2024 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto dell’Ente;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell’art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, prevedendo:
 - la copertura, nel corso del 2024, di n. 1 posto di “Funziario contabile” – Area dei funzionari ed Elevata Qualificazione, tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria o scorrimento graduatorie concorsuali altri Enti o procedura concorsuale;
 - la copertura, nel corso del 2024, di n. 1 posto di “Operatore socio assistenziale” – Area degli operatori esperti, tempo parziale 20 ore settimanali e indeterminato, mediante mobilità volontaria o scorrimento graduatorie concorsuali altri Enti o procedura concorsuale;
 - la copertura, nel corso del 2024, di n. 2 posti di “Istruttore amministrativo” – Area degli istruttori, tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria o scorrimento graduatorie concorsuali altri Enti o procedura concorsuale;
 - per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, il ricorso a forme di lavoro flessibile quali ad esempio il tempo determinato oppure l’utilizzo di personale di altri Enti mediante convenzione ai sensi dell’art. 23 del CCNL 16.11.2022 e dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, nel rispetto dei limiti di spesa ivi previsti;

3. **DI ALLEGARE** il PIAO 2024/2026 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che viene rispettato l'obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 (media triennio 2011/2013) e viene rispettato il parametro di virtuosità a cui l'Ente è vincolato in base all'art. 33 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17.03.2020;
5. **DI ESCLUDERE** dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
6. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026:
 - nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati";
7. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge n. 113 del 06.08.2021;
8. **DI INCARICARE** il Segretario comunale dell'attuazione della presente deliberazione;
9. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
ZANATTA ALESSANDRO
(Firma acquisita digitalmente)

IL PRESIDENTE
CHIES PATRIZIO
(Firma acquisita digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZERO Marta
(Firma acquisita digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' Stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio;
- Comunicata ai capigruppo consiliari - ai sensi D.Lgs. 267/2000
- E' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO
ZANATTA ALESSANDRO
(Firma acquisita digitalmente)
